

**ISTRUZIONI OPERATIVE N. 11.2025**

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)  
LORO SEDI

All' A.G.R.E.A.  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA  
PEC: [agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)

All' A.R.T.E.A.  
Via Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE  
PEC: [artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it)

All' A.V.E.P.A.  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA  
PEC: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

All' Organismo pagatore della Regione  
Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO  
PEC: [opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)

All' APPAG  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO  
PEC: [appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)

All' ARCEA  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO  
PEC: [protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)

All' ARPEA  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO  
PEC: [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)

All' OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO  
All' ARGEA

Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI  
PEC: [organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)

All' A.R.GE.A.  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI  
PEC: [aragea@pec.agenziaaragea.it](mailto:aragea@pec.agenziaaragea.it)

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia  
Via Liruti, 22  
33100 UDINE  
PEC: [opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle  
Foreste  
Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica  
Direzione generale per la promozione della qualità  
agroalimentare  
[pqa.direttore@masaf.gov.it](mailto:pqa.direttore@masaf.gov.it)  
(c.a. Dott.ssa E. Iacovoni)  
[aoo.pqa@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.pqa@pec.masaf.gov.it)  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla Regione Veneto  
Capofila per l'Agricoltura  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)  
PEC: [area.marketingterritoriale@regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@regione.veneto.it)

Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 – Roma

A SIN S.p.A.  
Via Palestro, 81  
00185 – Roma

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN  
Agriconsulting S.p.A.  
Via Vitorchiano n. 123  
00189 ROMA  
PEC: [protocollo-lotto2@pec.it](mailto:protocollo-lotto2@pec.it)

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN  
Leonardo S.p.A.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA  
PEC: [agea-l3@@pec.leonardo.com](mailto:agea-l3@@pec.leonardo.com)

**Oggetto: Aiuto de minimis ai sensi del DM 2 dicembre 2024 n. 0635221 - Decreto ministeriale recante “interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “– Campagna 2023 – Differimento termini di presentazione delle domande delle Istruzioni Operative n. 141 del 19 dicembre 2024.**

Le presenti Istruzioni Operative differiscono i termini di presentazione della domanda di aiuto riportati nel paragrafo 5 delle Istruzioni Operative n. 141 del 19 dicembre 2024 (prot. n. ORPUM 96144) ed aggiornano l’Allegato 2.1 - Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) in seguito all’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2024/3118 del 10 dicembre 2024 delle Istruzioni stesse.

**Paragrafo 5 delle Istruzioni Operative n. 141 del 19 dicembre 2024 (prot. n. ORPUM 96144) “*TERMINI DI PRESENTAZIONE*”** viene così sostituito:

**La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 6 febbraio 2025 e fino al 28 febbraio 2025.**

La domanda di aiuto deve essere presentata sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

**Allegato 2.1 delle Istruzioni Operative n. 141 del 19 dicembre 2024 (prot. n. ORPUM 96144) “*Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)*”**

In attuazione del Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, (aiuti “de minimis” nel settore agricolo) e del Reg (UE) n. 2023/2831, l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 50.000 euro, nell’arco di tre anni. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento «de minimis» agricolo negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo non è concesso. In applicazione dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 2024/3118 e s.m.i. sopra citato, inoltre, l’aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima prevista dal Regolamento UE vigente anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis».

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti de minimis complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti de minimis già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L'aiuto non può essere concesso qualora l'importo dell'aiuto stesso non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

### **Visura Deggendorf**

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Direttore dell'Organismo Pagatore

Dr. Christian Patti